



## REGOLAMENTO

### **REGOLAMENTO “MARCHE DI NAZIONALITA’ E DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AEROMOBILI CIVILI”**





## Regolamento

Regolamento "Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili"

Ed. 1

pag. 3 di 12

### INDICE

Art. 1	SCOPO	4
Art. 2	APPLICABILITA'	4
Art. 3	MARCHE DI NAZIONALITA' E DI IMMATRICOLAZIONE	4
Art. 4	RISERVA MARCHE DI IMMATRICOLAZIONE	5
Art. 5	POSIZIONAMENTO DELLE MARCHE	6
Art. 6	DIMENSIONE DELLE MARCHE DI NAZIONALITA' E IMMATRICOLAZIONE	7
Art. 7	TIPO DI CARATTERE DA UTILIZZARE PER LE MARCHE DI NAZIONALITA' ED IMMATRICOLAZIONE	8
Art. 8	REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE	9
Art. 9	CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE	10
Art. 10	TARGHETTA IDENTIFICATIVA	11
Art. 11	DISAPPLICAZIONE	12
Art. 12	TARIFFE	12
Art. 13	DECORRENZA	12



## Regolamento

Regolamento "Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili"

Ed. 1

pag. 4 di 12

### **Art. 1**

#### *Scopo*

Scopo del presente Regolamento è quello di recepire e dare applicazione agli standards internazionali definiti dall'Annesso 7 alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale (ed. 5 - luglio 2003).

Il Regolamento contiene, inoltre, alcuni requisiti aggiuntivi che tengono conto di quanto contenuto nel Codice della Navigazione e finalizzati all'immatricolazione degli aeromobili nel Registro Aeronautico Nazionale.

### **Art. 2**

#### *Applicabilità*

Il presente Regolamento si applica a tutti gli aeromobili civili che, dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, verranno immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale.

Il presente Regolamento non si applica agli aeromobili che, in base all'art.748 del Codice della Navigazione, sono iscritti in appositi registri.

### **Art. 3**

#### *Marche di nazionalità e di immatricolazione*

Ogni aeromobile deve avere un contrassegno di riconoscimento costituito dalla marca di nazionalità e dalla marca di immatricolazione, separate da un tratto di linea.

La marca di nazionalità Italiana è costituita dalla lettera "I" e deve precedere la marca di immatricolazione, che è costituita da un gruppo di 4 lettere.

Le marche di immatricolazione sono assegnate dall'ENAC.

Tutte le lettere dell'alfabeto possono essere impiegate ad eccezione delle lettere accentate, di combinazioni che inizino con la lettera Q o che contengano segnali di pericolo o di urgenza (SOS, XXX, PAN, TTT).

Inoltre l'ENAC riserva ad usi di sua esclusiva competenza marche che iniziano con le combinazioni EAS, PDV, RAI per assegnazione di marche temporanee ad aeromobili non immatricolati ai sensi dell'art. 754 del Codice della Navigazione.

Le marche di immatricolazione assegnate ad un aeromobile, dopo la de-registrazione dello stesso, non possono essere riutilizzate per una nuova immatricolazione.

**Art. 4***Riserva marche di immatricolazione*

Per particolari esigenze è consentito richiedere l'assegnazione delle marche prima di procedere all'immatricolazione dell'aeromobile.

*a. Soggetti autorizzati a richiedere la riserva marche*

La richiesta può essere inoltrata solo dal soggetto che ha titolo ad immatricolare l'aeromobile e le marche richieste vengono riservate esclusivamente per l'aeromobile indicato nella domanda ed identificato attraverso il Costruttore, il tipo ed il numero di serie.

L'aeromobile potrà essere immatricolato esclusivamente a nome del soggetto al quale è stata concessa la riserva marche.

La concessione della riserva di marche di immatricolazione è soggetta al pagamento dei diritti previsti dal Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.

*b. Rinuncia alla riserva marche*

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si proceda all'immatricolazione dell'aeromobile, il soggetto che ha richiesto la riserva marche dovrà trasmettere una formale dichiarazione di rinuncia, a seguito della quale le marche saranno rese disponibili per una nuova assegnazione.

In tal caso i diritti corrisposti all'ENAC non saranno restituiti.

*c. Variazione dati dichiarati*

Qualora i dati dichiarati per ottenere la riserva marche (soggetto titolare e dati identificativi dell'aeromobile, compreso il numero di costruzione) subiscano delle variazioni, l'assegnazione delle marche dovrà essere annullata attraverso la dichiarazione di rinuncia e dovrà essere presentata una nuova istanza con i dati corretti.

L'ulteriore richiesta è soggetta al pagamento dei diritti ENAC.

**d. Decadenza della riserva marche**

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le marche per le quali viene richiesta la riserva rimangono prenotate per un periodo massimo di un anno dalla data di assegnazione delle stesse.

Trascorso tale periodo senza che l'aeromobile sia stato immatricolato, la riserva marche viene annullata d'ufficio e le marche rese disponibili per una nuova assegnazione.

**Art. 5*****Posizionamento delle marche***

Le marche di nazionalità e di immatricolazione devono essere dipinte sull'aeromobile o apposte con qualsiasi altro mezzo che assicuri un equivalente livello di integrità nel tempo.

Le marche devono essere tenute pulite e visibili.

**a. Aeromobili più leggeri dell'aria**

- ***Dirigibili.*** Le marche devono essere apposte sull'involucro o sulle superfici stabilizzatrici.

Se le marche sono apposte sull'involucro, devono essere posizionate, nel senso della lunghezza, su entrambi i lati dello stesso e sulla parte superiore rispetto alla linea di simmetria.

Se le marche sono apposte sulle superfici stabilizzatrici, devono comparire sia su quelle orizzontali che su quelle verticali.

Sullo stabilizzatore orizzontale le marche vanno apposte sulla superficie superiore dello stabilizzatore destro e sulla superficie inferiore dello stabilizzatore sinistro. La parte alta delle lettere deve essere rivolta verso il bordo d'attacco.

Sullo stabilizzatore verticale le marche devono essere apposte su entrambi i lati, in corrispondenza della metà inferiore e con le lettere posizionate orizzontalmente.

- ***Palloni sferici.*** Le marche devono essere apposte in due punti diametralmente opposti ed in corrispondenza della circonferenza massima del pallone.
- ***Palloni non sferici.*** Le marche devono essere posizionate, su ogni lato, in prossimità della massima sezione trasversale del pallone, immediatamente al di sopra di ciascun fascio di corde o dei punti di attacco dei cavi di sospensione della navicella.

Per tutti i casi di cui sopra, le marche apposte sui lati devono essere visibili sia lateralmente che dal basso.

*b. Aeromobili più pesanti dell'aria*

Le marche di nazionalità e di immatricolazione devono essere apposte sia sulle ali che sulla fusoliera o, in alternativa alla fusoliera, sui piani verticali di coda, secondo le seguenti modalità:

- *Ali.* Sugli aeromobili più pesanti dell'aria le marche devono essere apposte una sola volta sulla superficie inferiore della struttura alare, sotto la semiala sinistra o, in caso di ala bassa, possono essere apposte sull'intera superficie inferiore della struttura alare. Per quanto possibile le marche devono essere equidistanti dal bordo di attacco e da quello di uscita delle ali. La parte superiore delle lettere deve essere rivolta verso il bordo di attacco dell'ala.
- *Fusoliera (o struttura equivalente) / piani verticali di coda.* Sugli aeromobili più pesanti dell'aria le marche devono essere apposte su ciascun lato della fusoliera (o struttura equivalente), tra le ali ed i piani di coda, o sulla metà superiore dei piani verticali di coda. Qualora le dimensioni o la forma di questi ultimi siano tali da non consentire l'apposizione delle marche sulla metà superiore, queste potranno essere posizionate sulla metà inferiore. Se il piano verticale di coda è singolo, le marche devono essere apposte su entrambi i lati; se i piani verticali di coda sono più di uno, devono essere apposte sulle superfici esterne dei piani di coda esterni.

*Casi speciali:* se l'aeromobile non ha parti corrispondenti a quelle menzionate nei due punti precedenti, le marche devono essere apposte in modo tale che l'aeromobile possa essere facilmente identificato.

**Art. 6**

*Dimensione delle marche di nazionalità e immatricolazione*

Le lettere che formano le marche di nazionalità e quelle di immatricolazione devono avere la stessa altezza.

*a. Aeromobili più leggeri dell'aria*

Sugli aeromobili più leggeri dell'aria le marche devono avere un'altezza minima di 50 cm.

**b. Aeromobili più pesanti dell'aria**


- *Ali.* Le marche poste sulle ali devono avere un'altezza minima di 50 cm.
- *Fusoliera (o struttura equivalente) / piani verticali di coda.* L'altezza delle marche poste sulla fusoliera (o struttura equivalente) o sui piani verticali di coda deve essere non inferiore a 30 cm.

*Casi speciali:* se un aeromobile più pesante dell'aria non possiede parti corrispondenti a quelle indicate nei punti 5 b., 1° e 2° comma (ali e fusoliera/piani verticali di coda), le dimensioni delle marche devono essere tali da consentire una facile identificazione dell'aeromobile.

**Art. 7***Tipo di carattere da utilizzare per le marche di nazionalità ed immatricolazione*

- a. Le lettere devono essere maiuscole, in caratteri romani, senza ornamenti.
- b. La larghezza di ogni carattere (ad eccezione della lettera "l") e la lunghezza del tratto di separazione tra la marca di nazionalità e la marca di immatricolazione, deve essere due terzi dell'altezza di un carattere.
- c. I caratteri ed il tratto di separazione devono essere costituiti da linee piene e devono avere un colore in forte contrasto con lo sfondo. Lo spessore delle linee deve essere un sesto dell'altezza di un carattere.
- d. Ogni carattere deve essere separato dal precedente e dal successivo da uno spazio non inferiore ad un quarto della larghezza di un carattere. Il tratto di separazione deve essere considerato come un carattere.

**Tavola 1 – Classificazione degli aeromobili**



per le relative definizioni fare riferimento al Regolamento Tecnico dell'ENAC

**Art. 8**

*Registro Aeronautico Nazionale*

Sul Registro Aeronautico Nazionale vengono riportate, per ogni aeromobile iscritto, le marche di immatricolazione assegnate e gli altri dati per i quali il Codice della Navigazione prescrive la trascrizione:

- atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o quote di esso;
- dichiarazione di esercizio;
- contratti di locazione;
- ipoteche;
- provvedimenti di esecuzioni forzate e misure cautelari;



## Regolamento

Regolamento "Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili"

Ed. 1

pag. 10 di 12

- avvisi ad opponendum.

Gli stessi dati, ad eccezione dell'avviso ad opponendum, vengono riportati sul Certificato di Immatricolazione.

Quanto sopra non si applica nel caso di marche temporanee di cui al 5° comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

### **Art. 9**

#### *Certificato di Immatricolazione*

Il Certificato di Immatricolazione viene emesso secondo il modello di cui alla Figura 1 e, sulla base di quanto previsto dal Codice della Navigazione, riporta sul retro l'indicazione dell'esercente autorizzato e di eventuali ipoteche, atti esecutivi e provvedimenti cautelari iscritti sull'aeromobile.

Il Certificato riporta i dati validi alla data dell'emissione.

Ogni successiva variazione ai dati riportati sul Certificato comporterà l'emissione di una edizione aggiornata, mantenendo lo stesso numero.

Per gli aeromobili immatricolati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Certificato di Immatricolazione verrà sostituito con il nuovo modello in occasione della prima trascrizione da riportare sul Certificato stesso.



## Regolamento

Regolamento "Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili"

Ed. 1

pag. 11 di 12

<b>Repubblica Italiana</b>  ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	<b>CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE</b> <b>CERTIFICATE OF REGISTRATION</b>	<b>N.</b> Emesso il <i>issued</i> _____ Ed. n.: del (dated)
1. Marche di nazionalità e di immatricolazione <i>Nationality and registration mark</i>	2. Costruttore e tipo dell'aeromobile <i>Manufacturer and manufacturer's designation of aircraft</i>	3. Numero di serie <b>Serial number</b>
4. Proprietario <i>Owner</i>		
6. Il presente Certificato attesta che il sopra indicato aeromobile è stato iscritto nel Registro Aeronautico Nazionale in accordo con le disposizioni contenute nella Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale del 7 Dicembre 1944 e nel Codice della Navigazione aerea. <i>It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Italian Civil Aircraft Register in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and with the Italian Air Navigation Code.</i>		
data <i>date</i>	firma <i>signature</i>	

Figura 1. Frontespizio del Certificato di Immatricolazione

Esercente : <i>authorized operator</i>
Ipoteche : <i>mortgage</i>
Atti esecutivi o provvedimenti cautelari : <i>distrain</i>

Figura 1. Retro del Certificato di Immatricolazione

### Art. 10 *Targhetta identificativa*

Ogni aeromobile deve avere una targa identificativa sulla quale devono essere incise almeno le marche di nazionalità e di immatricolazione.



## Regolamento

Regolamento "Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili"

Ed. 1

pag. 12 di 12

La targa deve essere in metallo ignifugo od altro materiale ignifugo con caratteristiche fisiche idonee allo scopo, e deve essere fissata, in posizione evidente, vicino all'accesso principale.

### **Art. 11**

#### *Disapplicazione*

Il presente Regolamento non si applica ai palloni pilota meteorologici, usati esclusivamente per scopi meteorologici, ed ai palloni liberi non pilotati.

### **Art. 12**

#### *Tariffe*

Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto contenuto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento Amministrativo Contabile in vigore.

### **Art. 13**

#### *Decorrenza*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito ENAC.